REGOLAMENTO (CEE) N. 1076/78 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 1978
relativo alle comunicazioni dei dati nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2602/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, ha stabilito i dati necessari per l'applicazione della normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco e il calendario che gli Stati membri debbono rispettare per trasmettere alla Commissione i dati di cui sopra (2);

considerando che taluni regolamenti, in particolare i regolamenti (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia (3) e (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio (4) hanno parimenti previsto comunicazioni annue di dati; che si è, inoltre, ravvisata la necessità di disporre di nuovi dati, in particolare per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno, da una parte, raggruppare tali dati e, dall'altra, snellire il calendario relativo alla loro trasmissione; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2602/71 e le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1726/70 e (CEE) n. 1727/70 relative a tali dati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione per ciascuna varietà di tabacco i dati di cui all'allegato sub A.

2. Le date limite riguardanti la trasmissione di questi dati alla Commissione sono indicate nell'allegato sub B.

3. La Commissione trasmette ogni anno agli Stati membri i dati in oggetto.

4. Se i quantitativi di tabacco offerti all'intervento eccedono o rischiano di eccedere le percentuali e i quantitativi di tabacco previsti dal regolamento (CEE) n. 1469/70 (5), lo Stato membro interessato provvede ad informare immediatamente la Commissione.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2602/71 è abrogato.

Articolo 3

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1726/70 e l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1727/70 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 269 dell'8. 12. 1971, pag. 9.
(3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.
(5) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35.

ALLEGATO

A. Elenco delle comunicazioni degli Stati membri

Numero dei dati	*Natura dei dati per varietà*
1	Stima delle superfici destinate alla coltura del tabacco per l'anno in corso (in ettari)
2	Totale delle superfici investite per l'anno in corso (in ettari)
3	Stima previsionale di produzione del raccolto dell'anno in corso (in tonnellate)
4	Totale dei quantitativi raccolti a titolo del raccolto dell'anno precedente (in peso netto di tabacco in foglia, in tonnellate)
5	Numero di contratti di coltivazione e numero di dichiarazioni di coltivazione registrati per l'anno in corso e superfici interessate
6	Stato delle scorte di tabacco in colli desunto dalle dichiarazioni dei « primi trasformatori », differenziato per raccolto (in tonnellate)
7	Media dei prezzi riscossi dai coltivatori in moneta nazionale e indicazione della composizione qualitativa media della produzione per il raccolto dell'anno precedente
8	Quantitativi di tabacco per i quali è stato compilato il certificato di premio, differenziati per raccolto (in tonnellate)
9	Quantitativi di tabacco per i quali è stato acquisito il diritto al premio, differenziati per raccolto (in tonnellate)
10	Quantitativi di tabacco in foglia e di tabacco in colli presi in consegna dagli organismi d'intervento, differenziati per raccolto (in tonnellate)
11	Quantitativi di tabacco per i quali sono state concesse restituzioni all'esportazione, differenziati per raccolto (in tonnellate)

B. Calendario che gli Stati membri devono rispettare ai fini della comunicazione dei dati alla Commissione

Date	*Numero dei dati*
1° gennaio	8, 9, 10, 11 (1)
1° aprile	6, 8, 9, 10, 11 (2)
1° luglio	1, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (3)
1° ottobre	2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 (4)

(1) Le cifre risultanti al 1° ottobre dell'anno precedente.
(2) Per i dati 8, 9, 10 e 11, le cifre risultanti al 1° gennaio dell'anno in corso.
(3) Per i dati 8, 9, 10 e 11, le cifre risultanti al 1° aprile dell'anno in corso.
(4) Per i dati 8, 9, 10 e 11, le cifre risultanti al 1° luglio dell'anno in corso.